

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

Soppressione dell'Istituto di incremento ippico di Reggio Emilia

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regio decreto 4 maggio 1924, n. 966, vennero approvate le norme relative al funzionamento dei Consorzi per i depositi cavalli stalloni, che erano stati costituiti a norma dell'articolo 16 del regio decreto 6 settembre 1923, numero 2125.

Dette disposizioni furono successivamente modificate con i regi decreti 18 febbraio 1932, n. 166 e 5 giugno 1939, n. 1011, con la legge 30 giugno 1954, n. 549 e con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, con il quale i depositi cavalli stalloni assunsero la denominazione di Istituti d'incremento ippico.

Infine, con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, n. 1378, venne approvato il nuovo statuto degli Istituti di incremento ippico di Crema, Ferrara, Reggio Emilia, Pisa, Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e Foggia.

L'attività degli Istituti di incremento ippico rivolta prevalentemente a sviluppare la produzione equina per le esigenze militari, ha subito da tempo una notevole riduzione in seguito al diffondersi della motorizzazione, che ha diminuito l'importanza dell'ippicoltura in generale.

Nella circoscrizione dell'Istituto di Reggio Emilia è venuto sempre più a diminuire il servizio di monta per la notevole contrazione degli allevamenti equini. Ciò ha determinato una difficile situazione economica dell'Ente stesso, perchè le entrate di gestione, costituite per la quasi totalità dai proventi delle tasse di monta, sono venute progressivamente riducendosi, e attualmente sono tali da non giustificare le notevoli spese per il funzionamento dell'Ente nè, quindi, la sua ulteriore conservazione.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di sopprimere il suddetto Istituto di incremento

ippico devolvendone la consistenza patrimoniale all'Istituto di Ferrara che può soddisfare anche alle ridotte esigenze dell'allevamento equino nella circoscrizione dell'Istituto di Reggio Emilia con evidente economia nelle spese.

In conseguenza si rende necessario modificare la delimitazione delle circoscrizioni territoriali: ed a ciò si provvede con l'annessa tabella, che sostituisce quella allegata al regio decreto 28 novembre 1929, n. 2199.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'istituto di incremento ippico di Reggio Emilia è soppresso ed il suo patrimonio è devoluto all'Istituto di incremento ippico di Ferrara.

Art. 2.

La nuova circoscrizione territoriale degli Istituti di incremento ippico è determinata dalla tabella annessa alla presente legge.

TABELLA

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEGLI ISTITUTI DI INCREMENTO IPPICO

Istituto incremento ippico Crema	Istituto incremento ippico Ferrara	Istituto incremento ippico Pisa	Istituto incremento ippico S. Maria C.V.	Istituto incremento ippico Foggia
LOMBARDIA Bergamo Brescia Como Cremona Mantova Milano Pavia Sondrio Varese	VENETO E VENEZIA GIULIA Belluno Bolzano Gorizia Padova Rovigo Trento Treviso Trieste Udine Venezia Verona Vicenza	TOSCANA Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa e C. Pisa Pistoia Siena UMBRIA Perugia Terni LAZIO Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo	CAMPANIA Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno LUCANIA Potenza Matera CALABRIA Catanzaro Cosenza R. Calabria	ABRUZZI Chieti L'Aquila Pescara Teramo MOLISE Campobasso PUGLIA Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto
EMILIA Parma Piacenza	EMILIA Bologna Ferrara Forlì Modena Ravenna Reggio Emilia			
PIEMONTE Alessandria Asti Cuneo Novara Torino Vercelli				
LIGURIA Genova Imperia La Spezia Savona	MARCHE Ancona Ascoli Piceno Macerata Pesaro			